



*Ministero delle politiche agricole*

*alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA  
PQAI I

*Roma,*

All'Ispettorato centrale della tutela della  
qualità e della repressione frodi dei prodotti  
agroalimentari  
SEDE

Alle Regioni e Province autonome di Trento e  
Bolzano  
LORO SEDI

Agli Organismi di controllo  
LORO SEDI

A Accredia  
SEDE

Ai Componenti del Tavolo tecnico  
compartecipato in agricoltura biologica  
LORO SEDI

MIPAAF - PQAI 01 - Prot. Uscita N.0269583 del 11/06/2021

Oggetto: Decreto Ministeriale n. 15130 del 24 febbraio 2017/ circolare applicativa.

Con riferimento al Reg. delegato (UE) 2020/1794 del 16 settembre 2020 “*che modifica l'allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione e non biologico*”, ed, in particolare, all'articolo 1 che modifica l'allegato II, parte I, punto 1.8.5.1 del richiamato regolamento (UE) 2018/848, con riferimento all'obbligo per l'utente “*di ordinare il materiale riproduttivo vegetale in tempo utile per consentire la preparazione e la fornitura di materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione*” sono state definite le seguenti disposizioni, concordate con il “Gruppo di esperti” (nominato con Decreto Ministeriale 16835 del 18 marzo 2018), di cui all'art. 3, comma 4, del Decreto Ministeriale n. 15130 del 24 febbraio 2017.

Con riferimento all'erba medica ed al trifoglio alessandrino, inserite in “Lista rossa” nell'ambito della Banca Dati Sementi Biologiche – BDSB all'Allegato I, paragrafo 5, lettera a) del richiamato DM n. 15130/2017, il tempo utile entro il quale l'utente deve dimostrare di aver attivato contatti per ordinare la semente biologica da utilizzare successivamente alla data del 1° gennaio 2022 è stabilito alla data del 31 luglio 2021.

Pertanto, tutti gli operatori biologici, con notifica di attività biologica nello stato di “pubblicata” alla data del 31 luglio 2021, possono ottenere la deroga all'utilizzo delle suddette sementi biologiche, soltanto se abbiano provveduto ad effettuare la manifestazione di interesse per la semente biologica tramite lo specifico servizio “Ordine” presente nel Sistema Informativo Biologico – SIB, operante nel SIAN, entro il medesimo termine del 31 luglio 2021.

Per gli operatori con notifica di attività biologica, alla data del 31 luglio 2021, in qualsiasi stato antecedente allo stato di “pubblicata” (ad es. “rilasciata”, “idonea” ecc.) non si applicano le disposizioni della presente Circolare.

Gli Organismi di controllo sono tenuti ad effettuare accurate azioni di verifica, ai sensi dell’art. 7 del DM n. 15130/2017. Gli organismi di controllo- qualora accertino che l’operatore abbia utilizzato semente convenzionale in assenza della manifestazione di interesse di cui sopra , attivata tramite lo specifico servizio del SIB- dovranno adottare la corrispondente misura della “diffida” sulle produzioni ottenute per la non conformità di cui al codice D1.08 dell’Allegato al DM n. 15962 del 20 dicembre 2013 *“Disposizioni per l’adozione di un elenco di “non conformità” riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 modificato da ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013”*.

Oreste Gerini  
Direttore Generale  
*(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)*